## 

## Via Cardarelli, 19 Campobasso Tel.: 0874/416308 Fax: 0874-90242

## E-mail:[*info@acem.molise.it*](mailto:info@acem.molise.it) – Sito Internet: [www.acem.molise.it](http://www.acem.molise.it)

#### INFORMABREVE

**n. 15/16.04.2020**

# **Ministero del Lavoro: ammortizzatori sociali ai lavoratori assunti al 17 marzo 2020**

A1-15/1

Con la circolare n. 8/20, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni nuovi chiarimenti in merito ai criteri per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l'emergenza epidemiologica COVID 19. Tra le novità, la nota ministeriale, ferme restando tutte le precedenti indicazioni operative fornite dall’Inps, in relazione alla richiesta di Cigo per Covid 19 nazionale, ha confermato, come auspicato, l’estensione del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale a tutti i lavoratori assunti **alla data del 17 marzo 2020**, per un periodo massimo di nove settimane, decorrente **dal 23 febbraio al 31 agosto 2020**. A tal riguardo, a seguito di informali contatti avuti dall’ANCE Nazionale, sembrerebbe che per tali lavoratori non sarà necessario presentare una nuova domanda ma sarà sufficiente una semplice comunicazione ad integrazione dell’elenco dei lavoratori già presentato. Per quanto di propria competenza, il dicastero, in relazione alla possibilità di sostituire il trattamento straordinario, compreso quello riconducibile alla causale di crisi industriale complessa, con quello ordinario con causale “Covid 19 nazionale – sospensione Cigs, ha chiarito che verranno presi in considerazione sia i trattamenti di Cigs già autorizzati, sia quelli in corso di istruttoria le cui sospensioni o riduzioni di orario siano in corso alla data del 23 febbraio, considerando tali quelli perfezionati o attivati dopo la data del 23 febbraio 2020 fino alla data del 28 marzo 2020. La circolare, infine, per quanto di interesse, dispone che per le richieste di CIG in deroga effettuate da imprese plurilocalizzate, ovvero con unità produttive/operative in cinque o più regioni o provincie autonome sul territorio nazionale, la domanda per l’ammissione al relativo trattamento vada presentata direttamente a Ministero del Lavoro. Il trattamento in deroga, vista la situazione emergenziale, potrà essere richiesto anche in favore dei lavoratori sospesi, che siano ancora alle dipendenze di imprese fallite.

# **Pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali: indicazioni operative INPS**

A1-15/2

Con il messaggio Inps n. 1508/20, l’Istituto previdenziale ha fornito importanti indicazioni in merito alle modalità di pagamento diretto da parte dell'Inps delle prestazioni di integrazione salariale per le aziende che ne facciano espressa richiesta. In particolare, le novità riguardano il modello SR41; tale modello, come noto, si sostanzia in un invio telematico di dati utili alla liquidazione della prestazione e all’accredito della contribuzione figurativa e in un documento stampabile che il datore di lavoro deve far sottoscrivere al lavorare beneficiario. In virtù dell’attuale fase emergenziale, l’Inps rende noto di aver semplificato la procedura, nonché i contenuti del modello, disponendo che non sarà più necessaria la sottoscrizione da parte del lavoratore e che eventuali informazioni utili, potranno essere richieste dallo stesso lavoratore al proprio datore di lavoro che avrà comunque la possibilità di stamparlo. Le condizioni soggettive, oggetto di dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore, contenute nel quadro G del modello cartaceo non saranno più autocertificate, ma verranno controllate d’ufficio in modo automatico, attraverso la verifica dei dati presenti negli archivi informatici dell’Istituto. In relazione alla certificazione dell'IBAN, sul quale avviene l’accredito della prestazione, si utilizzerà il nuovo sistema di scambio telematico basato sul cd. Database Condiviso. Per quanto riguarda l’obbligo, in fase di invio del file “SR41”, dell’indicazione del numero di autorizzazione comunicato dall’Istituto, che consente l’abbinamento automatico del file “SR41” alla medesima autorizzazione, a breve sarà disponibile l’aggiornamento del programma che automatizza le successive fasi di lavorazione in carico alle Strutture territoriali che non dovranno più intervenire manualmente per effettuare l’associazione del file “SR41” con l’autorizzazione. L'Istituto infine oltre ad aver confermato che non sarà più necessario compilare i quadri D ed E, ha altresì disposto che non dovranno essere forniti i dati relativi allo stato civile, titolo di studio, partecipazione a lavori socialmente utili ed eventuali periodi effettuati. Un’ulteriore novità, non ancora operativa, riguarderà la possibilità di effettuare pagamenti plurimi nella stessa giornata consentendo la selezione per gruppi omogenei di prestazioni sia con che senza causale COVID-19 (CIGO, CIGD, FONDI Bilaterali), nonché consentire l’invio di flussi relativi a periodi più ampi di una singola mensilità, al fine di ridurre il numero di file “SR41” da trasmettere.

# **Sospensione controlli su ritenute fiscali: chiarimenti Entrate**

A1-15/3

Sospensione limitata della nuova disciplina relativa ai controlli sul versamento delle ritenute negli appalti, valevole solo per le specifiche categorie di soggetti indicate nel “Decreto Cura Italia” (ad es., imprese con ricavi inferiori a 2 milioni di euro, imprese delle cd. “zone rosse” originarie), e con efficacia limitata nel tempo (ritenute scadute fra il 21 febbraio/8 marzo ed il 31 marzo 2020). Questo il principale chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nella Circolare 3 aprile 2020, n.8/E, in risposta a quesiti specifici formulati dalle categorie produttive in relazione alle disposizioni in materia fiscale contenute nel D.L. 18/2020 – cd. “Decreto Cura Italia”), in corso di conversione in legge (atto 1766/S).

# **Taglio cuneo fiscale è legge**

A1-15/4

Approvato definitivamente il cd. “taglio al cuneo fiscale” che riduce la tassazione sul lavoro dipendente per i redditi sino a 40.000 euro. Il provvedimento interviene su due fronti riconoscendo a favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di redditi assimilati, a seconda del reddito annuo, un trattamento integrativo del reddito o una detrazione dall'imposta lorda. La legge n. 21/2020 di conversione del decreto legge n. 3/2020 recante “misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente” è stata, infatti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n.90 del 04-04-2020. La legge di conversione conferma il meccanismo introdotto dal DL 3/2020 che, in sostanza, prevede che ai lavoratori dipendenti con redditi tra 8.174 euro e 28.000 euro, sia riconosciuto direttamente in busta paga un bonus di 100 euro al mese, mentre ai redditi superiori, fino a 40.000 euro, sia riconosciuta, temporaneamente, una nuova detrazione fiscale. Redditi da lavoro dipendente e assimilato fino a 28mila euro (art.1). A chi percepisce questo tipo reddito è riconosciuto un “trattamento integrativo” da 600 euro per il semestre luglio-dicembre 2020 che diventa di 1.200 euro a decorrere dal 2021. Questo comporta che, a partire dal 1° luglio 2020, i percettori di un reddito annuo da 8.200 a 26.600 euro che già beneficiavano del Bonus “Renzi”, otterranno, complessivamente, una maggiorazione mensile pari a 20 euro. Chi, invece, percepisce un reddito da 26.600 euro a 28mila, finora escluso dal bonus, beneficerà per la prima volta di un incremento netto mensile di 100 euro in busta paga.b Si sottolinea che, la percezione di tale bonus non concorre alla formazione del reddito, quindi, non rileva ai fini Irpef. Redditi da lavoro dipendente e assimilato da 28mila euro a 40mila euro (art.2). A chi percepisce questo tipo di redditi è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro che decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. La detrazione ha carattere temporaneo, perché riguarda le prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

# **Banche aderenti convenzione anticipazione CIGO**

A1-15/5

Sul sito dell’ABI potrete trovare l'elenco delle banche che sul territorio nazionale hanno aderito alla “Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/20”. L'elenco è disponibile al seguente link e verrà costantemente aggiornato.  
<https://www.abi.it/Pagine/Info/Accordi-Covid.aspx>

# **Finiture immobili zona sismica**

A1-15/6

La Cassazione penale, sent. del 16/12/2019, n. 50662, ha affermato che gli interventi di finitura interna dell'immobile abusivo integrano l'illecito di cui all'art. 44, D.P.R. 380/2001 e, se realizzati in zona sismica, sono soggetti all'obbligo di denuncia dei lavori e deposito del progetto.

# **Accesso civico generalizzato anche negli appalti**

A1-15/7

L’accesso civico generalizzato si applica anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici. Lo ha chiarito l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 2/4/2020, n. 10, risolvendo così il contrasto giurisprudenziale in materia e fornendo indicazioni anche sul dovere della P.A. in presenza di richieste di accesso non qualificate e sull’accesso ordinario ai documenti della fase di esecuzione del contratto.